

## IVA

### **Trasmissione della fattura elettronica**

di **EVOLUTION**



Il provvedimento AdE n. 89757 del 30 aprile 2018 ha definito le regole tecniche per la corretta predisposizione della fattura elettronica e delle note di variazione, per la trasmissione e la ricezione dei file al Sdl, i controlli che quest'ultimo effettua rispetto alle informazioni obbligatorie da riportare nella fattura, il ruolo che gli intermediari possono assumere nell'ambito del processo di fatturazione elettronica.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo si occupa della trasmissione delle fatture elettroniche.

La fattura elettronica è **trasmessa** al Sdl **entro le 24 ore dalla data di effettuazione dell'operazione**:

- dal **soggetto obbligato ad emetterla** (cedente/prestatore) oppure
- per conto del soggetto obbligato ad emetterla, da un *intermediario*.

La trasmissione al Sdl è effettuata con le seguenti **modalità**:

- posta elettronica certificata, di seguito "**PEC**";
- servizi informatici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, quali la **procedura web** e l'**app**;
- sistema di **cooperazione applicativa**, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello "**web service**";
- sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su **protocollo FTP**.

I sistemi "**web service**" e "**FTP**" prevedono un **colloquio totalmente automatizzato** tra il sistema informatico del soggetto che trasmette i file fattura elettronica e il Sdl, pertanto, sono canali telematici che necessitano di un particolare grado di informatizzazione del soggetto trasmittente, devono essere **preventivamente abilitati** dal Sdl attraverso una procedura di

**“accreditamento”** e sono maggiormente rivolti a soggetti che devono trasmettere un **numero rilevante di file fatture elettroniche**.

Prima di inoltrare la fattura elettronica al destinatario, il Sdl effettua una serie di **controlli** che riguardano la presenza, all'interno del *file*, delle **informazioni obbligatoriamente previste** e, per alcune di essi, la **validità** (ad esempio, l'esistenza in Anagrafe Tributaria della partita Iva del cedente/prestatore e del committente/cessionario ovvero del codice fiscale nel caso che quest'ultimo sia un consumatore finale) e la **coerenza** (coerenza tra i valori dell'imponibile, dell'aliquota Iva e dell'imposta indicata in fattura).

A seguito di mancato superamento dei controlli la fattura è **scartata** dal Sdl e lo stesso invia al soggetto trasmittente, attraverso il medesimo canale con cui ha ricevuto la fattura, una **“ricevuta di scarto”**. In tal caso, la fattura è considerata non emessa.

Viceversa, in caso di superamento dei controlli il Sdl restituisce al soggetto trasmittente – al momento della consegna – una **ricevuta** in cui viene specificato il **buon esito del processo** sia di controllo che di recapito o messa a disposizione del *file*. La ricevuta di consegna contiene anche l'informazione della **data di ricezione da parte del destinatario**.

Il **momento di invio** della **ricevuta** di scarto ovvero di superamento dei controlli e recapito o messa a disposizione della fattura elettronica da parte del **Sdl non è sincrono rispetto al momento di trasmissione** della fattura stessa al Sdl. I tempi di elaborazione da parte di Sdl possono variare **da pochi minuti sino a 5 giorni**, anche in conseguenza dei momenti di elevata concentrazione degli invii delle fatture elettroniche (es. fine mese o fine anno).

Nei casi in cui la fattura è **scartata**, l'emittente ha **5 giorni** per trasmettere al Ddl la **fattura elettronica corretta** senza incorrere in alcuna **sanzione**.

La data di esigibilità dell'imposta è identificabile con la **data riportata nella fattura (data di emissione)**.

In merito, invece, all'identificazione della data da cui decorrono i termini di detraibilità dell'imposta, la stessa viene identificata dalla **data di ricezione** attestata al destinatario:

- dai **canali telematici di ricezione** ovvero
- dalla **data di presa visione della fattura elettronica nell'area riservata** del sito *web* dell'Agenzia delle Entrate in cui è stata depositata o, per gli acquirenti consumatori finali, minimi o forfettari, i quali però non possono far valere la detrazione, dalla **data di messa a disposizione** sempre **nell'area riservata** del sito *web* dell'Agenzia delle Entrate (al riguardo si veda il paragrafo successivo).



**EVOLUTION**  
**Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

Design by valcarengi / Freepik